



-----STATUTO SOCIALE-----

-----TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-----

Art. 1 - Denominazione Sede e Durata-----

È costituita, sin dall'anno 1918, l'Associazione già denominata "Associazione XXX Ottobre", divenuta nel 1947 Sezione del Club Alpino Italiano, con sede a Trieste e denominata CLUB ALPINO ITALIANO - ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - Trieste (C.F. 80017010325 - P.iva 00779400324) (anche ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - SEZ DEL CAI DI TRIESTE; ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - Sezione del Club Alpino italiano di Trieste; C.A.I.- ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - Trieste; ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE TRIESTE" - SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO).

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia.

L'associazione ha durata illimitata ed ha sede a Trieste. L'anno sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Con l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso), l'Associazione è denominata "CAI- ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - TRIESTE - APS".

Art. 2 - Natura-----

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, ed improntata a principi di democrazia e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Lo stendardo della Sezione è bianco e reca al centro lo stemma del CAI, in alto la scritta in oro "Associazione XXX Ottobre - Trieste", sul retro il tricolore con l'anno di fondazione in oro su sfondo rosso. Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, del Presidente.

-----TITOLO 2 - FINALITÀ STATUTARIE-----

Art. 3 - Scopi e attività-----

L'Associazione persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), promuovendo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, l'arrampicata libera, la speleologia, l'escursionismo e la conoscenza e lo studio delle montagne e delle grotte, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale

delle Alpi Giulie e Carniche e del Carso triestino e la tutela del loro ambiente naturale. In particolare l'associazione promuove e realizza: -----

- interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.; -----

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale in particolare quelle organizzate presso la propria Sede e presso i rifugi di proprietà o in gestione;-----

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.-----

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:-----

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;-----

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche; anche in collaborazione con le sezioni consorelle, competenti, ed alla creazione, manutenzione e custodia delle attrezzature necessarie per la gestione delle grotte presenti sui terreni di sua proprietà o in concessione;-----

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e delle grotte e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche e sulla conoscenza dei fenomeni carsici e sull'esplorazione delle grotte;----

d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;-----

e) alla formazione di Soci e non Soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);-----

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;-----

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;-----



h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;-----

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa, che in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali, in particolare attraverso la rivista Alpinismo Triestino, compreso anche l'utilizzo delle piattaforme sociali;-----

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.-----

Essa potrà, inoltre, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale, nei limiti e modalità previsti dalla normativa vigente, a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali quali ad esempio, ove possibile, l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri Soci e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali che corrispondano alle finalità del Club Alpino Italiano.-----

Art. 4 - Locali della sede-----

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.-----

-----TITOLO 3 - SOCI-----

Art. 5 - Soci-----

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.-----

Nei limiti previsti dalla legge, partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.-----

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.-----

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.-----

Art. 6 - Ammissione-----

Possono far parte del Club Alpino Italiano le persone fisiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di iscrizione, comprensiva del costo della tessera.-----

Chiunque intenda aderire deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on-line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.-----

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.-----

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o in alternativa esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.-----

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio direttivo della Sezione chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.-----

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.-----

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto del CAI, il Regolamento Generale del CAI e lo Statuto della Sezione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione riceve la tessera personale di riconoscimento ed il distintivo del CAI.---

Art. 7 - Quota associativa-----

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:-----

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono messi a disposizione all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;-----
- b) la quota associativa annuale;-----
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;-----
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.-----

Le somme di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.-----

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa-----

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta



la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate.-----

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.-----

Tutte le cariche sociali e le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.-----

Le cariche sociali possono essere assunte dai Soci maggiorenni, ordinari e familiari, che risultino iscritti alla Associazione da più di due anni.-----

Ogni anno ai Soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di venticinque, cinquanta e settantacinque anni, saranno consegnati speciali distintivi.-----

Art. 9 - Dimissioni-----

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.-----

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.-----

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio-----

La qualità di Socio è a tempo indeterminato e si perde per morte, provvedimento disciplinare, per dimissioni volontarie, estinzione della persona giuridica o se abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.-----

Qualsiasi apporto o versamento, neppure sui ratei della quota versata, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio all'Associazione, non è ripetibile dal Socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, recesso o di esclusione del Socio dall'Associazione.-----

Art. 11 - Sanzioni disciplinari-----

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.-----

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato direttivo centrale (di seguito anche CDC) che provvede alla eventuale ra-

tifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.----
Sull'esclusione definitiva del socio su istanza si pronuncia il Collegio dei Probiviri.-----

Art. 12 - Ricorsi-----

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.-----

-----TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 13 - Organi della Sezione-----

Sono organi della Sezione i seguenti:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Collegio dei revisori dei conti-----
- il Segretario;-----
- il Tesoriere;-----
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.-----

-----CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Art. 14 - Assemblea-----

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:-----

- adotta lo statuto ed approva i programmi annuali e pluriennali della Sezione;-----
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;-----
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti e, ove ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove questo non sia affidato all'organo di controllo.-----
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;-----



- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;-----
- delibera le alienazioni e costituzioni di vincoli reali sugli immobili;-----
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio e nominando uno o più liquidatori;-----
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionele in unica lettura;-----
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.-----
- delibera sugli altri oggetti, attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, alla sua competenza;-----
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi diritto al voto.-----

Art. 15 - Convocazione-----

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 (trentuno) marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (CDC), del Comitato Direttivo Regionale (CDR), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione.-----

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 (venti) giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data.-----

Art. 16 - Partecipazione-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e soci familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. Con l'iscrizione nel registro del terzo settore il diritto di voto è riconosciuto ai soci minorenni di qualunque categoria tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. -----

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nella presente Associazione compete ai soli Soci maggiorenni. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato non può portare più di due deleghe.-----

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di

persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.-----

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea-----

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.-----

Art. 18 - Deliberazioni-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.-----

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.-----

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.-----

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica elettiva sociale. Il Socio non può esprimere preferenze in numero superiore a quello dei consiglieri da eleggere, pena l'annullamento della scheda.-----

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.-----

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti degli iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.-----

La deliberazione di scioglimento della Sezione e devoluzione del deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.-----



-----CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 19 - Composizione e funzioni-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a quindici compreso il Presidente, eletti tra i soci, dall'Assemblea dei Soci. -----

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:-----

1. convoca l'Assemblea dei Soci;
2. propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; -----
3. stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere;-----
4. nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;-----
5. redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;-----
6. pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
7. adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;-----
8. delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;-----
9. autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione e decide sull'assunzione del personale e ne determina gli stipendi e le attribuzioni;-----
10. cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione e nei casi di legge del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017;-----
11. delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;-----
12. delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;-----
13. delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;-----
14. nella prima seduta utile decide sull'ammissione o meno di nuovi Soci, esercitando la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;-----
15. delibera, sulla base dei programmi annuali dei Gruppi e della propria disponibilità finanziaria, un contributo per sostenere la loro attività;-----
16. ratifica le nomine dei Direttori delle Scuole e dei Responsabili dei Gruppi;-----
17. nomina gli Ispettori Sezionali dei rifugi, ricoveri e bivacchi;-----
18. propone i nominativi dei Soci candidati agli organi regionali, interregionali e nazionali del sodalizio;-----
19. delibera sull'accettazione di donazioni di non modico

valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;-----

20. delibera sull'acquisto degli immobili con l'obbligo di riferire alla prima assemblea utile dei Soci;-----

21. propone all'Assemblea dei Soci l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà;-----

22. cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.-----

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio CAI, elegge, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti il Presidente e il/i Vice Presidente, elegge inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.-----

E' compito del Consiglio Direttivo stabilire, prima della votazione, il numero dei Vicepresidenti da eleggere. -----

In caso di parità di voti, le cariche sono assegnate al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea. Se la parità dovesse ancora sussistere, prevale l'anzianità CAI.-----

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni. -----

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dodici volte all'anno su convocazione del Presidente.-----

La riunione deve essere convocata, entro sette giorni, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. La data della riunione non può essere fissata oltre sette giorni da quella della convocazione.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.-----

Alle riunioni ordinarie del Consiglio partecipano, con voto consultivo, i Direttori delle Scuole, i Responsabili dei Gruppi, delle Commissioni permanenti, i Delegati ed i Soci che ricoprono incarichi direttivi nel CAI.-----

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di far intervenire alle sedute anche singoli Soci.-----

Art. 20 - Durata e scioglimento-----

I Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili per cinque volte consecutive e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.-----

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.-----



Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti che verrà a scadere come gli altri componenti del Consiglio in carica.-----

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.-----

Art. 21 - Convocazione-----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.-----

Art. 22 - Modalità di convocazione-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.-----

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.-----

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.-----

-----CAPO III - PRESIDENTE-----

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente-----

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile per cinque

volte consecutive e lo può essere ancora dopo un anno d'interruzione. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:-----

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;-----
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo-----
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;-----
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.-----

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a cinque anni sociali completi.-----

In caso di dimissioni del Presidente si procede alla sua sostituzione con le modalità previste dall'Art.19.-----

Art. 24- Comitato di Presidenza-----

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal/dai Vicepresidente/i, dal Segretario e dal Tesoriere.-----

Un Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.-----

-----CAPO V - TESORIERE SEGRETARIO-----

Art. 25 Compiti del Tesoriere-----

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; sovrintende la contabilità conservando la documentazione in modo ordinato; firma i mandati di pagamento su delega del Presidente.-----

Art. 26 - Compiti del Segretario-----

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo debitamente sottoscritti dal Presidente, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.-----

-----CAPO VI - REVISIONE CONTABILE -ORGANO DI CONTROLLO-----

Art. 27 - Composizione e durata-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di verifica contabile e amministrativa della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica un anno, sono rieleggibili.-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se-



zionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.-----

E' compito dei Revisori dei conti:-----

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;-----
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;-----
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.-----

L'Organo di controllo è costituito quando ricorrono le condizioni di legge in sostituzione dei Revisori dei conti ed esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.-----

L'Organo di controllo in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.-----

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.-----

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Soci o non Soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.-----

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.-----

È compito dell'Organo di controllo:-----

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;-----

- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;-----
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;-----
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo-----

-----TITOLO 4 CARICHE SOCIALI-----

Art. 28 - Condizioni di eleggibilità-----

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.-----

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.-----

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali. -----

-----TITOLO 5 - LE COMMISSIONI. GRUPPI e SCUOLE-----

Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole-----

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi tecnici operativi centrali o territoriali di riferimento cd. OTCO/OTTO Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. Detto regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione. Gli Organi Direttivi dei Gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione i loro programmi, i loro bilanci preventivi, consuntivi e la relazione annuale, documentata dal libro delle attività. E' vie-



tata la costituzione di gruppi di non Soci. -----
Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Scuole in conformità con gli indirizzi del CAI ed ai regolamenti e deliberazioni degli Organi Tecnici Centrali. Esse hanno autonomia tecnica e organizzativa e sono disciplinate da un proprio Regolamento approvato dalle rispettive Commissioni Centrali e ratificato dal Consiglio Direttivo. Le scuole possono essere di tipo intersezionale ma costituite sempre da Soci del Club Alpino Italiano.-----

-----TITOLO 6 - SOTTOSEZIONI-----

Art. 30 - Costituzione -----

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.-----

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.-----

-----TITOLO 7 - PATRIMONIO-----

Art. 31 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.-----

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.-----

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.-----

-----TITOLO 8 - BILANCI LIBRI SOCIALI DEVOLUZIONE-----

Art. 32 - Esercizio sociale-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Di-

rettivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, predisposto con i criteri e modalità previsti dalla normativa vigente, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. -----

Nei casi previsti dalla legge è predisposto anche il bilancio sociale.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone istanza all'organo che ne cura la tenuta che ne consentirà l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.----

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su indicazione dell'assemblea e previo parere degli organi previsti dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.-----

-----TITOLO 9 - CONTROVERSIE-----

Art. 33 - Tentativo di conciliazione-----

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. -----

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. -----

-----TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge-----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale



MICHELA BOSCOLO
NOTAIO

del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.-----

F.to Maurizio De Angelis-----

F.to Manlio Pellizon-----

F.to Michela Boscolo (sigillo) -----

